


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 163 del 26/06/2017

Oggetto: Nomina Addetti Primo Soccorso	
Struttura Proponente:	Direzione Aziendale
Responsabile del Procedimento	Gianluca Verdolini
Estensore	Domenichini Umberto
ALLEGATI N°	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico:

Eseguibile a norma di Legge dal 11/07/2017

Pubblicato a norma di Legge il 26 GIU, 2017

Inviato al Collegio Sindacale il 26 GIU, 2017

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16.12.2016.

Vista/e/ o :

Vista/e/ o :

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

Richiamato:

- il D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, che all'art. 45 recita *"il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso...omissis..."*;
- il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 e successivi decreti Ministeriali di adeguamento in cui si sancisce che il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche (art. 2, comma 4, DM 388/2003);

Considerate le indicazioni fornite dalla Commissione per gli Interpelli con l'interpello n. 19 del 2016 prot. n. 19864 del 25/10/2016, avente per oggetto l'obbligatorietà della designazione e relativa formazione degli addetti al primo soccorso medico, nelle quali si afferma che qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003, ed inoltre non è tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico come previsto dall'art. 37, comma 9, del Dlgs 81/2008, considerato l'obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 dello stesso DM 388/2003;

Valutato dal Medico Competente che quanto indicato dall'interpello 19/2016 in merito ai requisiti formativi e professionali del personale infermieristico può essere, a maggior ragione, valido anche per il personale medico;

considerato che il personale infermieristico e medico ha una formazione in materia di primo soccorso equivalente o superiore ai contenuti minimi previsti dal DM 388/2003;

Valutata la natura e le dimensioni dell'organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO);

Sentito il Medico Competente Dr. Francesco Russo il quale, ai sensi del comma 1 art. 45 del D. Lgs. 81/08, ha fornito il relativo parere e le indicazioni di merito come di seguito elencato:

gli infermieri ed i medici non necessitano di formazione in materia di primo soccorso né di aggiornamento; gli infermieri ed i medici sono da considerarsi lavoratori incaricati del primo soccorso, così come previsto all'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 e s. m. ed i.;

Considerato inoltre che presso le Unità Mobili di ISPO le uniche figure tecnico-sanitarie presenti sono i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica i quali, previa adeguata formazione a carico dell'azienda, possono essere individuati e designati quali addetti al primo soccorso;

Attestato che presso gli edifici aziendali è presente personale infermieristico e/o medico in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell'orario di apertura;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ISPO:

1. l'individuazione e la designazione degli addetti al primo soccorso nei medici ed infermieri dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Istituto (art. 18, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008).

In caso di presenza del carrello delle emergenze e/o del carrello per la terapia e/o del carrello delle medicazioni, se il contenuto dello/gli stesso/i è uguale o superiore a quello di cui all'allegato 1 del D.M. 388/2003 "contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso", si ritiene non necessaria la presenza di quest'ultima. In caso di assenza dello/gli stesso/i occorre dotarsi, per ogni piano di ogni edificio, di cassetta di pronto soccorso.

2. l'individuazione e la designazione degli addetti al primo soccorso, esclusivamente per i presidi Unità Mobili, dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, previa adeguata formazione a carico dell'azienda, in quanto uniche figure sanitarie presenti presso le Unità Mobili di ISPO;

3. In merito alle modalità di intervento di primo soccorso e l'utilizzo delle attrezzature necessarie, per ogni edificio, deve essere elaborata, a cura del Servizio Prevenzione e Protezione, specifica procedura operativa che definisca:

- le misure organizzative per assicurare un primo soccorso interno e per garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria;
- la gestione delle attrezzature necessarie;
- la collocazione del carrello delle emergenze e delle cassette di pronto soccorso evidenziate da opportuna segnaletica di sicurezza.

4. Nella loro funzione gli addetti al primo soccorso hanno il compito di mettere in atto le misure di pronto soccorso predisposte dall'azienda e di stabilire i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;

5. l'attività degli addetti al primo soccorso dovrà essere svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che saranno forniti dall'azienda;

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e smi e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Unità Operative complesse e semplici

Coordinamenti